

Garanzia bancaria n. 460011614524

Spett.
Città Metropolitana di Milano
Via Vivaio n. 1
20122 Milano

Milano, 21.6.2017
F.O. FID OG

Premesso che:

- 1) con provvedimento della Città Metropolitana di Milano – Via Vivaio n. 1 - C.F. 08911820960 - n. 2209/2017 del 09/03/2017, di adozione dell'autorizzazione unica ambientale ai sensi del d.P.R. 59/2013, rilasciata dal SUAP di Pero in data 26/04/2017, l'Impresa Roni s.r.l., con sede legale in Milano, piazza Cavour n. 3, C.F./P.IVA 11812570155 è stata autorizzata ad esercitare l'attività di recupero (R4-R13) ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 presso l'insediamento ubicato in Pero via Pisacane 54/56;
- 2) a garanzia degli adempimenti relativi agli obblighi di legge e alle prescrizioni contenute nei provvedimenti e nelle disposizioni di cui al punto 1), l'Impresa Roni s.r.l. (in seguito denominata Contraente), è tenuta a presentare alla Città Metropolitana di Milano, in qualità di Ente da garantire, una garanzia finanziaria per un importo massimo garantito pari ad € 333.171,06 (euro trecentotrentatremilacentosettantuno/06);
- 3) con d.g.r. n. 19461 del 19 novembre 2004 sono stati approvati i criteri, le modalità e gli importi per la presentazione delle garanzie finanziarie inerenti all'esercizio delle attività disciplinate dal D.Lgs. 152/06;
- 4) la suddetta garanzia può essere prestata mediante cauzione, polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria;

Tutto ciò premesso:

Art. 1 - Costituzione della garanzia

La sottoscritta UniCredit S.p.A. Sede Sociale: Via Alessandro Specchi, 16 - 00186 Roma, Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano (in seguito denominata Banca), Capitale Sociale euro 20.880.549.801,81 interamente versato, Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1, Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi di seguito: la "Banca", rappresentata in questo atto da Ivo Evaristo Petrella, nato a Milano il 20.12.1969, in qualità di Quadro Direttivo di III Livello, con la presente fideiussione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del c.c., si costituisce fideiussore nell'interesse del Contraente e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge, a favore della Città Metropolitana di Milano in rispetto degli obblighi ad essa derivanti per effetto di quanto indicato ai punti 1) e 2) delle premesse, fino all'importo massimo garantito di € 333.171,06 (euro trecentotrentatremilacentosettantuno/06).

Art. 2 - Delimitazione della garanzia

La presente garanzia è costituita a fronte delle somme che il Contraente (intendendo con esso l'impresa di cui al precedente articolo) fosse tenuto a corrispondere alla Città Metropolitana di Milano a copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di

smaltimento e/o recupero rifiuti compreso la bonifica ed il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente, nonché per il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinati da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale, nel periodo di efficacia della garanzia stessa.

Art. 3 - Efficacia e durata della garanzia

La presente garanzia ha efficacia a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica ambientale da parte del SUAP di Pero sino al 26/04/2033, secondo quanto indicato al punto 6) dell'allegato A della deliberazione citata in premessa, con la quale sono stati approvati i criteri, le modalità e gli importi per la presentazione delle garanzie finanziarie di cui trattasi; decorso tale periodo, la garanzia rimarrà comunque valida sino ad avvenuta liberazione da parte della Città Metropolitana di Milano tramite dichiarazione scritta con le modalità indicate al successivo art.7.

A seguito di presentazione di nuova cauzione, polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria, accettata dalle Parti, la presente garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione da parte della Banca, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla Banca stessa e non venga rilasciata la dichiarazione di cui sopra. L'Ente può avvalersi della garanzia limitatamente alle inadempienze di cui all'art. 2.

Art. 4 - Facoltà di recesso

La Banca può recedere dal contratto in qualsiasi momento con l'effetto della cessazione della garanzia dal 30° giorno successivo alla comunicazione alla Città Metropolitana di Milano ed al Contraente, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso la garanzia rimane efficace per le eventuali inadempienze commesse dal contraente nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e la Città Metropolitana di Milano può avvalersene ai sensi e nei termini di cui agli artt. 2 e 5.

Art. 5 - Escussione della garanzia finanziaria

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con il presente contratto, sarà eseguito dalla Banca entro 30 giorni dalla ricezione della notifica del soggetto beneficiario, che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, la Banca, non godrà del beneficio della preventiva escussione del Contraente. Il pagamento avverrà anche senza il consenso del Contraente, al quale verrà trasmesso un semplice avviso.

Art. 6 - Pagamento delle commissioni ed altri oneri

Il mancato pagamento delle commissioni e degli eventuali supplementi da parte del Contraente, nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Banca ed il Contraente, non possono essere opposti all'Ente garantito e non possono essere posti a carico dell'Ente stesso. Nessuna eccezione potrà essere opposta all'Ente garantito, anche nel caso in cui il Contraente sia dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Art. 7 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni dipendenti dal presente contratto, tra il Beneficiario della presente garanzia, il Contraente e la Banca, dovranno essere effettuate esclusivamente per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 8 - Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente garanzia, tra l'Ente garantito e la Banca, è competente l'Autorità giudiziaria ove ha sede l'Ente beneficiario.

UniCredit S.p.A.

